

## SCIOGLIMENTO DI ASSOCIAZIONE

(ART. 21 c.c. - ART. 4, comma 2, D.P.R. n. 361/2000)

## DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA (ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE)

(ART. 27 c.c. - ARTT. 6 e 7, D.P.R. n. 361/2000)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della **deliberazione di scioglimento** di una Associazione o della **dichiarazione di estinzione** di una persona giuridica (Associazione/Fondazione), è la seguente.

### **A) SCIOGLIMENTO (relativo alle sole Associazioni)**

1. **domanda in bollo**<sup>1</sup> indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Strumentali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante.
2. **n. 1 copia autentica, in carta libera**, del Verbale dell'Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento, redatto in forma di atto pubblico, registrato.
3. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione alla data di presentazione della domanda prevista dal punto 1, della presente lettera.
4. copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei **documenti contabili** (bilanci consuntivi/preventivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.
5. fotocopia di un **documento di identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

### **B) DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA (relativa ad Associazioni/Fondazioni)**

1. **domanda in bollo**<sup>1</sup> indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Strumentali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto interessato, anche non appartenente alla Persona Giuridica, contenente l'indicazione dei motivi per i quali viene presentata l'istanza medesima.
2. in caso di deliberazione dell'Assemblea (se Associazione) o dell'Organo di Amministrazione (se Fondazione) con la quale l'Ente richiede l'estinzione (art. 27, commi 1 e 2, c.c.), **n. 1 copia autentica, in carta libera**, del Verbale, redatto in forma di atto pubblico, registrato, in cui sia evidenziata la ragione della determinazione assunta.
3. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente alla data di presentazione della domanda prevista dal punto 1, della presente lettera e sull'eventuale attività, contenente le valutazioni circa la perseguibilità, allo stato, dello scopo istituzionale e le motivazioni a supporto dell'istanza di estinzione.
4. copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei **documenti contabili** (bilanci consuntivi/preventivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.
5. fotocopia di un **documento di identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

---

<sup>1</sup> Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.

## **TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento di iscrizione dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione o della dichiarazione di estinzione dell'Ente (Associazione/Fondazione) verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Strumentali. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art.2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Regola generale: dopo la deliberazione di scioglimento o la dichiarazione di estinzione segue la fase della liquidazione al termine della quale il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale delle persone giuridiche (artt. 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile)

## **NOTA INFORMATIVA**

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (*ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000*), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.